



COMUNE DI CESSAPALOMBO

Provincia di Macerata

Comune decorato di Croce al Valor Militare

62020 Via Mazzini, 2 ☎ 0733907132 📠 0733907085 P.Iva 00242710432

COPIA DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA NUMERO	35	Del	13-06-18
-----------------	----	-----	----------

OGGETTO	Nomina della delegazione trattante di parte pubblica ed avvio delle trattative per la stipula del contratto decentrato integrativo parte normative, per il triennio 2018/2020, e parte economica Anno 2018.
---------	---

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **tedici** del mese di **giugno**, alle ore **12:00**, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

OTTAVI GIAMMARIO	SINDACO	P
FELICIOTTI GIUSEPPINA	ASSESSORE	P
MERCORELLI ANTONELLA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 2 In carica n. 2 Presenti n 2 Assenti n 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il **Segretario Comunale** Sig. **DOT.SSA SERAFINI GIULIANA**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **OTTAVI GIAMMARIO** nella sua qualità di **SINDACO** ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la disciplina del rapporto di lavoro del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni trova la sua fonte regolatrice primaria nel D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, come da ultimo modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n.75, e precisamente:

- nell'art. 2, comma 2, laddove si specifica che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili;
- nell'art. 5 co. 2 ove si dispone che nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9.

VISTO, altresì, l'art.40 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 che disciplina i livelli di contrattazione di cui si compone il sistema delle relazioni sindacali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato. In particolare la norma prevede che, accanto al livello nazionale di contrattazione, le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. Essa inoltre si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;

ATTESO che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto in via definitiva, tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali, relativo al triennio 2016-2018;

VISTO l'art. 7 del richiamato contratto collettivo che individua, ai commi 2 e 3, i soggetti legittimati allo svolgimento delle trattative in sede decentrata e alla stipula del

successivo contratto integrativo;

VISTO, altresì, l'art. 7 co. 4 che individua mediante elenco tassativo, le materie che costituiscono oggetto di contrattazione decentrata, precisando al successivo art.8 comma 4 che restano comunque di prerogativa datoriale le materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z).

VISTO l'art.7 co 5. Il quale testualmente specifica “ *Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45”.*

VISTI inoltre:

- l'art. 2, co. 2 del predetto CCNL che espressamente fa decorrere gli effetti del contratto nazionale dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione;
- l'art. 7, co. 3 il quale stabilisce che i componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;
- l'art. 8, co. 2 che impone all'ente che applica il CCNL di provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto;

RITENUTO, pertanto, in questa sede proceder alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica nelle persone di:

- Segretario Comunale, dott.ssa Serafini Giuliana;
- Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Tomassucci Luigi;

RITENUTO di conferire le funzioni di Presidente della delegazione trattante, come sopra composta, al Segretario Comunale, Dott.ssa Serafini Giuliana ed in sua assenza al Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Luigi Tomassucci;

ATTESO che la delegazione trattante dovrà procedere all'avvio delle trattative con la rappresentanza unitaria dei lavoratori (RSU) e con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione decentrata, nei termini e sulle materie individuate dal CCNL, al fine di dare concreta attuazione sia agli istituti giuridici che economici ivi previsti;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Amministrativa sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ed il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi ai sensi di legge in forma palese,

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di provvedere alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica, per lo svolgimento della relativa attività di contrattazione decentrata, nella seguente composizione:

- Segretario Comunale, Dott.ssa Serafini Giuliana;
- Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Tomassucci Luigi;

Di conferire le funzioni di Presidente della delegazione trattante, come sopra composta, al Segretario Comunale, dott.ssa Serafini Giuliana ed in sua assenza al Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Tomassucci Luigi;

Di dare mandato alla delegazione trattante che dovrà procedere all'avvio delle trattative con la rappresentanza unitaria dei lavoratori (RSU) e con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione decentrata, nei termini e sulle materie individuate dal nuovo CCNL, al fine di dare concreta attuazione sia agli istituti giuridici che economici ivi previsti;

Di dare atto:

- che la delegazione di parte pubblica, dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta;
- che i contratti decentrati hanno la capacità di creare vincoli e obblighi giuridicamente rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente assegnate dalle norme di riferimento vigenti a tale livello di negoziazione;
- che il contratto decentrato non può essere in contrasto con le norme di legge di riferimento e con le clausole del contratto collettivo nazionale, né può comportare oneri superiori a quelli ivi previsti;
- che l'ipotesi di contratto decentrato dovrà essere previamente verificata dalla Giunta Comunale in ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti, per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione;
- che l'ipotesi di accordo con annessa relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa deve essere trasmessa al collegio dei Revisori dei Conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione;

Di dare atto che del contenuto della presente verrà data informativa alla RSU e alle OO.SS. ai fini dell'avvio e della successiva conclusione delle trattative relative alla stipula dell'accordo decentrato integrativo anno 2018;

Di dare mandato ai competenti Responsabili di area di questo Comune all'adozione dei necessari atti funzionali alla concreta attuazione delle linee negoziali sopra fornite;

Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CESSAPALOMBO

OGGETTO:	Nomina della delegazione trattante di parte pubblica ed avvio delle trattative per la stipula del contratto decentrato integrativo parte normative, per il triennio 2018/2020, e parte economica Anno 2018.
-----------------	--

PARERI, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000, attestante la regolarità e correttezza amministrativa:

- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA TECNICA

Si esprime parere **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere - **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

PARERE per la conformità amministrativa dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, c.2 del T.U.E.L. 267/2000:

Si esprime parere **favorevole**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

Approvato e sottoscritto :

Il Segretario
f.to DOTT.SSA SERAFINI GIULIANA

IL PRESIDENTE
f.to OTTAVI GIAMMARIO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'albo pretorio telematico sul sito ufficiale del comune
(www.comune.cessapalombo.mc.it) il **23-06-18**

E' stata comunicata, con apposito elenco ai signori capigruppo consiliari così come
prescritto dall'art. 125, del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

Cessapalombo li 23-06-18

Il Responsabile dell'Ufficio
F.to DOTT.SSA SERAFINI GIULIANA

ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva:

- il **13-06-18** essendo immediatamente esecutiva

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA SERAFINI GIULIANA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Cessapalombo , li 23-06-18

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA SERAFINI GIULIANA



Giuliana Serafini